

Procedura per la
gestione delle
operazioni con Soggetti
Collegati

Sommario

1	PREMESSA	4
1.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
1.2	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	4
1.3	GESTIONE DEL DOCUMENTO	5
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3	DEFINIZIONI	6
4	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E DEI RELATIVI SOGGETTI CONNESSI	8
5	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	9
5.1	OPERAZIONI RILEVANTI	9
5.1.1	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	10
5.1.2	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	10
5.1.3	<i>Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 del TUB</i>	11
6	CASI E FACOLTÀ DI ESENZIONE	11
6.1	OPERAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI DIRIGENTI STRATEGICI	12
6.2	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	12
6.3	OPERAZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI ISTRUZIONI CON FINALITÀ IMPARTITE DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA	13
6.4	OPERAZIONI ORDINARIE	13
7	PRESIDI ORGANIZZATIVI, STIMATI EQUIVALENTI AL COMITATO CONTROLLO E RISCHI (PER LA COMPONENTE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI), DA UTILIZZARSI IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO	14
8	REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI	14
9	MODALITÀ DI ISTRUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	14
9.1	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	14
9.2	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	16
9.3	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	16
9.3.1	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	16
9.3.2	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	16
9.4	INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON SOGGETTI COLLEGATI	17
9.4.1	<i>Contenuti minimi del documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati</i>	17
9.5	OPERAZIONI CHE DANNO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI	18
10	LIMITI CONSOLIDATI E INDIVIDUALI	19
10.1	RUOLI E COMPITI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	19
11	INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	19
12	REPORT GESTIONALE	21
13	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE	21

14 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI 21

1 Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e delle società controllate possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina (Procedura di gestione delle operazioni con soggetti collegati).

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie. Appositi "itinerari" deliberativi dedicati alle operazioni con soggetti collegati integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Essi si applicano a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle strutture organizzative aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

1.1 Obiettivi del documento

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite delle società controllate, secondo quanto previsto:

- a) dall'art. 4 del regolamento Consob n. 17221, in attuazione dell'art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate) del Codice Civile;
- b) dalla Circolare 263/06 al Titolo V, Capitolo 5 "attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati";
- c) dal Principio Contabile IAS 24 "Informativa di Bilancio sulle operazioni con parti correlate", con specifico riguardo alle definizioni di "Parte Correlata" e "Soggetti Connessi".

1.2 Destinatari del documento

La presente procedura e le relative modifiche sono pubblicate sul sito internet della Banca¹ e destinate, per quanto di competenza, a tutte le sue unità organizzative, alle società controllate nonché alla luce delle previsioni contenute nella Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV") e nel Regolamento UE n. 575/2016 ("CRR"), alla controllante La Scogliera S.p.A.

¹ Fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

1.3 Gestione del documento

La procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere favorevole del Dirigente Preposto, del Comitato Controllo e Rischi (per la sola componente degli amministratori indipendenti) e del Collegio Sindacale in merito all'idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi delle discipline vigenti in materia. I pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera consiliare.

Eventuali modifiche della procedura, necessarie e/o opportune in virtù di aggiornamenti normativi e/o organizzativi, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca su proposta dall'Amministratore Delegato, previo parere favorevole sia del Comitato Controlli e Rischi (per la sola componente degli amministratori indipendenti) sia del Collegio Sindacale.

In coerenza con quanto sopra, le responsabilità delle fasi del processo di gestione del documento sono così declinate:

Capogruppo						Società del Gruppo
Redazione	Validazione	Parere di idoneità	Approvazione	Divulgazione	Archiviazione	Recepimento
<u>Responsabile:</u> Organizzazione e Supporto operativo: Affari Societari Compliance Finance <u>Condivisione:</u> Direttore Generale	Amministratore e Delegato	Comitato Controllo e Rischi (Amministratori indipendenti) Collegio Sindacale Dirigente Preposto	Consiglio di Amministrazione	Organizzazione	Organizzazione	Consiglio di Amministrazione

2 Normativa di riferimento

Le fonti normative prese in considerazione per la procedura sono:

- il regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni;
- dalla Circolare 263/06 al Titolo V, Capitolo 5 "attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati";
- il Principio Contabile IAS 24 "Informativa di Bilancio sulle operazioni con parti correlate".

Oltre a tali documenti si è tenuto in considerazione quanto previsto da:

- il Codice Civile - artt. 2391 (in tema di interessi degli amministratori) e 2391-bis (in tema di operazioni con parti correlate);
- il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, "Testo Unico Bancario";
- il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, "Testo Unico Finanza".

3 Definizioni

Ai fini della procedura si intendono:

Gruppo bancario: Banca IFIS S.p.a. e le società controllate del gruppo bancario;

Dirigenti strategici: il Responsabile della BU Credito Commerciale, il Chief Financial Officer, il Chief Risk Officer.

Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci e il Direttore Generale.

Operazioni: le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione (escluse le scissioni in senso stretto proporzionali trattandosi di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni). La definizione delle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Connessi viene anche ulteriormente specificata al capitolo 5 della presente procedura.

Parti Correlate: i soggetti identificati ai sensi del capitolo 4 della presente procedura.

Parte Correlata non finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Soggetti Connessi: i soggetti identificati ai sensi del capitolo 4 della presente procedura.

Stretti Familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo. Sono parenti fino al secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i fratelli. Inoltre, sono considerati stretti familiari le persone a carico del soggetto o del convivente.

Nel caso di soggetti collegati alle società controllate del gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

Partecipante: il soggetto che possiede almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale sociale.

Controllo, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza, secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- iii. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- iv. l'interscambio di personale dirigente;
- v. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Società collegate: sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole (art. 2359 c.3)

Intermediari vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno fondi propri individuali superiori al 2% dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

Joint Venture: una Joint Venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Amministratori esecutivi. Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente (Codice di Autodisciplina - Criteri applicativi - 2.C.1):

- i. gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- ii. gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;
- iii. gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente (Banca IFIS non ha istituito il comitato esecutivo), quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.

L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza

Coerentemente alla definizione fornita dal Codice di Autodisciplina, anche la Circolare della Banca d'Italia n. 285/13 al Titolo IV, Capitolo 1 fornisce la seguente definizione di amministratore esecutivo:

- a) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- b) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;
- c) i consiglieri che rivestono le cariche sub *a)* o gli incarichi sub *b)* in qualsiasi società del gruppo bancario.

Consiglieri non esecutivi. Sono tutti quelli che non presentano le caratteristiche di cui al par. 2.C.1 del Codice di Autodisciplina. In particolare, sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero organo e sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio delle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'esercizio di queste funzioni (dialettica e monitoraggio delle scelte compiute dagli esponenti esecutivi), determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza, specie quando ad un unico organo siano attribuite entrambe le funzioni (di supervisione strategica e di gestione).

I componenti non esecutivi, in quanto non coinvolti in prima persona nella gestione operativa della società,

possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione **Amministratori**

Indipendenti. Codice di autodisciplina – Art. 3 Amministratori Indipendenti – **Principi**

- a) 3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
- b) 3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

TUF – Art 147 Ter c.4 – “..., almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci all'art. 148 c.3 ...”.

TUF – Art 148 c.3 - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

4 Identificazione delle Parti Correlate e dei relativi Soggetti Connessi

La Banca identifica le proprie Parti Correlate ed i relativi Soggetti Connessi sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti aziendali, compresi quelli delle società controllate, e dai Dirigenti Strategici nonché delle informazioni ricavate da altre fonti identificate negli Allegati Tecnici della presente Procedura. Gli Esponenti aziendali e i Dirigenti con responsabilità strategiche cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato, e segnalano tempestivamente alla Banca tutte le informazioni necessarie al verificarsi di circostanze che modifichino la qualifica di Parti Correlate o di Soggetti Connessi.

La Banca mantiene un elenco delle proprie Parti Correlate e dei relativi Soggetti Connessi; provvede altresì ad aggiornarlo con cadenza periodica.

Le società controllate fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla Banca per l'intero Gruppo.

Sono Parti Correlate di Gruppo:

- a) le società sulle quali la Banca o le società controllate esercitano, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone), il controllo (anche congiunto) o l'influenza notevole;
- b) le joint venture alle quali la Banca e/o le società controllate aderiscono²;
- c) il partecipante e il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'Organo di Gestione o dell'Organo di Supervisione Strategica anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

² Il principio contabile IAS 24 prevede, a riguardo, quanto segue:

Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità.

- d) gli esponenti aziendali della Banca e delle società controllate;
- e) i dirigenti strategici del Gruppo;
- f) il fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Sono Soggetti Connessi alle suddette Parti Correlate:

- g) le società controllate³ dal partecipante di cui al punto c), dagli esponenti aziendali di cui al punto d), dai dirigenti strategici di cui al punto e);
- h) gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti c), d) ed e);
- i) le società sulle quali detti stretti familiari esercitano il controllo o un'influenza notevole.

Sono Soggetti Collegati l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

5 Identificazione e classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Banca ed uno o più Soggetti Collegati, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, concluse direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate. Si considerano comunemente incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le Operazioni con Soggetti Collegati:

- a) l'erogazione del credito;
- b) lo svolgimento di servizi bancari (conto corrente, depositi di risparmio, ...);
- c) i contratti di servizio e/o di manutenzione impianti;
- d) le compravendite e le locazioni immobiliari;
- e) tutti gli atti aventi ad oggetto diritti di contenuto patrimoniale.

Le Operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in:

- a) Operazioni rilevanti;
- b) Operazioni di importo esiguo.

5.1 Operazioni rilevanti

Sono considerate rilevanti:

- a) tutte le Operazioni di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto;
- b) tutte le Operazioni non qualificate come di importo esiguo.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, in base a considerazioni di opportunità, qualificare come rilevante ogni Operazione realizzata dalla Banca o dalle sue controllate.

Le Operazioni rilevanti si suddividono in:

- a) Operazioni di maggiore rilevanza;
- b) Operazioni di minore rilevanza.

³ E le imprese anche costituite in forma non societaria.

5.1.1 Operazioni di maggiore rilevanza

La Banca considera di maggiore rilevanza le Operazioni che presentino il superamento della soglia del 5% di uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio di vigilanza tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca⁴. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

5.1.2 Operazioni di minore rilevanza

La Banca considera di minore rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati in cui uno degli indici di cui sopra, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% ed il cui controvalore sia superiore:

- a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e/o servizi;
- a 250.000 euro nel caso di concessione di finanziamenti.

L'importo rispetto al quale stabilire la rilevanza dell'operazione di acquisto di beni e servizi va determinato cumulando l'ammontare della stessa con tutti gli altri acquisti già fatti presso lo stesso fornitore collegato a partire dal 1° gennaio di ogni anno. La delibera della concessione o della revisione degli affidamenti, invece, viene sempre assunta considerando l'esposizione complessiva nei confronti della controparte collegata.

⁴ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio

5.1.3 Operazioni concluse ai sensi dell'art. 136 del TUB

Gli esponenti di Banca IFIS S.p.A. (amministratori, sindaci e direttore generale) non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. L'unanimità prescritta dall'art. 136 del TUB non è condizionata alla presenza di tutti i componenti, essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione – salvo beninteso quella dell'interessato – votino a favore. Per quanto concerne invece l'approvazione del Collegio Sindacale, quando per qualsiasi motivo uno dei sindaci effettivi non abbia presenziato alla seduta consiliare, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti e va fatta constare nel verbale relativo alla seduta successiva.

Valgono inoltre, per quanto applicabili, gli indirizzi di massima indicati nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Titolo II, Capitolo 3) per la valutazione delle questioni aventi ad oggetto obbligazioni degli esponenti del Gruppo Bancario Banca IFIS.

Per le operazioni con parti correlate che devono essere deliberate con le formalità previste dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), alla luce del comma 5 dell'art. 13 del Regolamento Consob n.17221 in materia di operazioni con parti correlate non è necessario il preventivo parere del Comitato Controllo e Rischi.

6 Casi e facoltà di esenzione⁵

La disciplina sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati è caratterizzata da un regime di esenzioni, integrali o parziali descritti ai successivi paragrafi.

Casi di esenzione generale⁶

Fermi restando gli obblighi di informativa contabile al mercato, rientrano tra i casi di esenzione generale:

- le operazioni effettuate con/tra società del Gruppo Bancario quando intercorre un rapporto di controllo totalitario⁷;
- le operazioni di trasferimento di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti Strategici;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità impartite dall'Autorità di Vigilanza.

Casi di esenzione parziale

Fermi restando gli obblighi di informativa contabile al mercato, rientrano tra i casi di esenzione procedurale (iter istruttorio, deliberativo, informativa alla Consob e al mercato):

- le operazioni di importo esiguo⁸;
- le operazioni ordinarie concluse con / tra Società controllate⁹ in caso di rapporto partecipativo non

⁵ Tutte le operazioni con Parti Correlate, indipendentemente dal regime di esenzione eventualmente applicato, sono oggetto di periodica rendicontazione al Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS, come disciplinato nel par. 12 della presente procedura.

⁶ A tali operazioni non si applicano le disposizioni in materia di limiti all'assunzione di attività di rischio né gli obblighi segnaletici.

⁷ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010.

⁸ Le operazioni di importo esiguo sono esenti da: informativa contabile al mercato, iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi, iter deliberativo "rafforzato", informativa alla Consob e al mercato.

⁹ Le operazioni ordinarie concluse con / tra Società controllate in caso di rapporto partecipativo non totalitario sono esenti da: iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi, iter deliberativo "rafforzato", informativa alla Consob e informativa al mercato. L'esenzione relativa all'iter deliberativo rafforzato viene meno in caso vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati di Gruppo.

totalitario;

- le operazioni ordinarie concluse con Parti correlate o Soggetti Collegati non appartenenti al Gruppo¹⁰;
- le operazioni di minore rilevanza, diverse da quelle ordinarie, con o tra società controllate (in caso di rapporto partecipativo non totalitario)¹¹.

Per le operazioni ordinarie e per quelle con/tra società controllate è predisposto, in linea con le previsioni di cui al paragrafo 12., un flusso informativo idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Per tale categoria di operazioni restano fermi tutti gli altri obblighi previsti in tema di soggetti collegati: il rispetto dei limiti individuali e consolidati, la predisposizione di adeguati flussi informativi idonei a consentire il monitoraggio delle operazioni, le segnalazioni di vigilanza.

Nozione di “interesse significativo”

La Banca considera **interessi significativi di altre Parti Correlate o di Soggetti Collegati di Gruppo** le partecipazioni al capitale, diverse da quelle riconducibili al Gruppo, che comportino l'esercizio di influenza notevole su una delle società interessate dall'operazione qualora il detentore della partecipazione sia al contempo Parte Correlata di Gruppo o Soggetto Collegato di Gruppo in virtù dei rapporti intrattenuti con l'altra società interessata dall'operazione.

Non si considerano, invece, interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Capogruppo e le società controllate o collegate e/o tra le società controllate interessate dall'operazione.

Nel caso di operazioni infragruppo realizzate con e tra società controllate in cui vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate e Soggetti Collegati di Gruppo, l'Organo o il soggetto titolare dell'ordinaria delega deliberativa, anche alla luce delle prescrizioni del Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, nel caso di incertezza interpretativa sottopone l'operazione alle procedure deliberative previste per le operazioni con soggetti collegati.

6.1 Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti Aziendali e dei Dirigenti

Strategici

Si tratta di:

- a) compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci ex artt. 2389 (commi 1 e 3) e 2402 del Codice Civile;
- b) compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti strategici, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Banca, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob n.17221.

6.2 Operazioni di importo esiguo

Si tratta di Operazioni il cui controvalore è minore o uguale:

- a) a 50.000¹² euro nel caso di acquisto di beni e/o servizi;

¹⁰ Le operazioni ordinarie concluse con Parti correlate o Soggetti Collegati non appartenenti al Gruppo sono esenti da: iter istruttorio del Comitato Controllo e Rischi, informativa alla Consob e informativa al mercato.

¹¹ Le operazioni, diverse da quelle ordinarie, con o tra società controllate (in caso di rapporto partecipativo non totalitario) sono esenti da: informativa alla Consob e informativa al mercato. L'esenzione viene meno quando nell'operazione o nelle società controllate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati di Gruppo.

¹² Tale limite non trova applicazione in caso di esternalizzazione di una Funzione Operativa Importante. Infatti, in questo caso, la delibera dell'affidamento dell'incarico all'outsourcer deve essere sempre assunta dal Consiglio di Amministrazione, con parere del

b) a 250.000 euro nel caso di concessione di finanziamenti.

Per la deliberazione delle operazioni di importo esiguo di cui al punto a), si rimanda alle previsioni di cui al documento "Facoltà delegate in materia di acquisto e dismissione di beni e servizi".

Per la deliberazione delle operazioni di importo esiguo di cui al punto b), si rimanda alle previsioni di cui al documento "Sistema delle deleghe di Gruppo per l'assunzione del rischio di credito".

6.3 Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità impartite dalle Autorità di vigilanza

Le disposizioni della presente procedura, fatto salvo quanto previsto in materia di "Informazione al Pubblico sulle operazioni con parti correlate" (articolo 5 del Regolamento Consob 17221), non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

6.4 Operazioni ordinarie

L'ordinarietà ricorre allorché siano soddisfatti i due criteri seguenti: i) l'operazione deve essere attinente all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa; ii) l'operazione deve rientrare nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società o della connessa attività finanziaria. In particolare:

- per attività operativa s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società¹³ e delle altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie;
- il riferimento all'attività finanziaria connessa all'attività operativa riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa¹⁴.

Per valutare se un'operazione rientra nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono da valutare i seguenti principali indicatori: controparte, oggetto dell'operazione, ricorrenza della tipologia nell'ambito dell'attività della banca/della società, dimensione, termini e condizioni contrattuali dell'operazione (anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo). Nel caso di operazione posta in essere da una controllata, l'ordinarietà deve essere valutata con riferimento all'attività svolta da quest'ultima.

Criteri per determinare le condizioni applicate

Le condizioni di mercato/standard di massima si realizzano quando:

- analoghe a quelle praticate a controparti che non siano Parti Correlate o Soggetti Collegati di Gruppo con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.¹⁵;
- desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
- praticate in operazioni analoghe da parte di "comparables", ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'ordinarietà dell'operazione deve risultare dalla documentazione a corredo della decisione assunta secondo i processi gestionali previsti di tempo in tempo, e supportata da idonea valutazione da parte delle funzioni

Comitato Controllo e Rischi. Nel caso in cui la funzione esternalizzata fosse qualificata come operativa non importante, la competenza deliberativa spetta all'Amministratore Delegato.

¹³ Si intendono quelle descritte nel par. 2 della "Politica in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

¹⁴ Ai sensi della Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24/9/2010 gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione non rientrano (di norma) nell'ordinario esercizio di attività finanziaria connessa all'attività operativa.

¹⁵ Sulla base di tale criterio si considerano come operazioni ordinarie quelle concluse nell'ambito della raccolta retail.

tecniche e di controllo competenti sulla specifica materia (Finance, Risk Management, Compliance, strutture di valutazione), ciascuna responsabile per il proprio ambito di competenza, con riguardo alla verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione.

Le risultanze della predetta fase istruttoria sono sottoposte agli Organi coinvolti nel processo di delibera ed in particolare al Comitato Controllo e Rischi per il rilascio da parte di quest'ultimo del proprio parere sull'operazione avendo adeguate e complete informazioni sull'effettiva profittabilità della stessa e della complessiva relazione con la parte correlata/ soggetto connesso (acquisendo informazioni anche sui ritorni economici degli altri rapporti in essere).

Al fine di consentire al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale ed alle Unità Organizzative di Controllo (sia di 2° sia di 3° livello) di effettuare un monitoraggio sulle "operazioni ordinarie" concluse, l'unità organizzativa preposta, con frequenza trimestrale, produce e mette a disposizione di questi ultimi un report informativo dal quale si desumono sia tutte le operazioni ordinarie concluse nel periodo di riferimento sia le relative condizioni economiche applicate. In questo modo, i richiamati attori possono:

- identificare le eventuali anomalie operative che si sono verificate;
- indirizzare i relativi interventi correttivi.

7 Presidi organizzativi, stimati equivalenti al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), da utilizzarsi in caso di impossibilità di funzionamento dello stesso

Per la valutazione delle Operazioni rilevanti in caso di impossibilità di funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), la Banca si riserva la facoltà di:

- a) avvalersi dell'Amministratore Indipendente componente del Comitato Controllo e Rischi eventualmente presente, se non correlato;
- b) ricorrere al Collegio Sindacale e, in caso di impossibilità da parte di questo ultimo, ad un esperto esterno indipendente.

8 Requisiti di indipendenza degli Amministratori

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Banca.

L'Amministratore risulta indipendente se possiede i requisiti previsti dal TUF nonché dal Codice di Autodisciplina (Art. 3 Amministratori Indipendenti – Principi).

9 Modalità di istruzione e deliberazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

9.1 Operazioni di minore rilevanza

L'unità organizzativa incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica se la controparte è una Parte Correlata o un soggetto a questa connesso.

In caso affermativo, la stessa accerta se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al capitolo 6, avvalendosi eventualmente del supporto degli Affari Societari. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Qualora non ricorrano i casi di esenzione previsti dalla presente procedura e, più in generale, dalla normativa di riferimento, l'unità organizzativa incaricata dell'istruttoria:

- chiede a Segnalazioni di Vigilanza, per le operazioni creditizie di verificare ex ante il rispetto dei limiti

individuali e consolidati a fronte della prospettata operazione e,
solo in caso di rispetto dei suddetti limiti:

- invia al Comitato Controllo e Rischi, per il tramite degli Affari Societari, le informazioni relative all'operazione.

Rilevano in particolare la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione nonché l'interesse della Banca (economico, commerciale, strategico, etc.) al suo compimento, le condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, il procedimento valutativo seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

Le informazioni devono pervenire al Comitato Controllo e Rischi di norma entro tre giorni lavorativi rispetto alla data in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli amministratori indipendenti), sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed esprime al soggetto deliberante, prima che questi si pronunci, un motivato parere non vincolante.

Il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli amministratori indipendenti) ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle in suo possesso nonché di farsi assistere – occorrendo – da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nonché di delegare la gestione delle attività istruttorie di sua competenza ad uno o più dei suoi componenti.

La deliberazione delle operazioni con soggetti collegati non rientranti nei casi di esenzione è di competenza, a seconda dei casi, o del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

Qualora sussista correlazione¹⁶:

- con un consigliere non facente parte del Comitato Controllo e Rischi o, più in generale, con un consigliere non indipendente della Banca o con un soggetto connesso per il suo tramite, il consigliere interessato deve informare tempestivamente gli altri consiglieri ed i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse. Deve altresì astenersi dal votare la deliberazione dell'operazione in sede consiliare¹⁷;
- con un consigliere indipendente del Comitato Controllo e Rischi o con un soggetto connesso per il suo tramite, il consigliere interessato deve informare tempestivamente gli altri consiglieri ed i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse. Inoltre, deve astenersi sia dal votare la deliberazione in sede consiliare sia dal partecipare alla formulazione del parere (in sede di Comitato Controllo e Rischi);
- con un sindaco o con un soggetto collegato per il suo tramite, il sindaco interessato deve informare tempestivamente gli altri consiglieri ed i sindaci circa la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse. Nel caso in cui la prospettata operazione è da effettuarsi tra la Banca ed il sindaco, allora questo ultimo deve astenersi dall'esprimere il proprio voto sull'operazione in sede di Collegio Sindacale.

Le deliberazioni relative ad operazioni con Soggetti Collegati devono contenere adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione per la Banca nonché adeguata motivazione in merito alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo all'operazione espresso dal Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), eccezion fatta per quelle di competenza dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può approvarla formalizzando idonea motivazione per la decisione assunta e specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere il parere del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti).

Tutte le operazioni per le quali il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli amministratori indipendenti) ha espresso un parere contrario o condizionato, sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Collegio Sindacale qualora almeno un componente del Collegio Sindacale non abbia assistito

¹⁶ In occasione di deliberazioni su proposte di ripartizione degli utili, sono tenuti ad astenersi gli amministratori non indipendenti che detengono interessenze nel capitale della Banca in misura superiore alla soglia minima prevista per le comunicazioni alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF.

¹⁷ Trattasi di operazioni con esponente aziendale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 136 TUB

alla riunione del Comitato Controllo Rischi. Quest'ultimo quindi provvederà ad informare gli altri componenti del Collegio.

9.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Per le Operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo 9.1 (Operazioni di minore rilevanza), oltre a quanto di seguito specificato.

Nell'ambito delle Operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli amministratori indipendenti) è coinvolto nelle fasi di trattativa ed istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle negoziazioni e della istruttoria.

Il descritto flusso informativo, inoltrato dall'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria dell'operazione per il tramite degli Affari Societari, contiene informazioni in merito:

- a) alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione;
- b) al procedimento valutativo seguito.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dal Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere negativo o condizionato da parte degli amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione¹⁸. Il parere motiva in ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In occasione di tali operazioni, la banca predispone, ai sensi dell'art. 114 c.5 del TUF, un documento informativo dedicato che, prima della pubblicazione, sottopone al Comitato Controllo e Rischi per la relativa condivisione. Per i relativi dettagli si rimanda al paragrafo 9.4

9.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea

9.3.1 Operazioni di minore rilevanza

Quando un'operazione con Soggetti Collegati di minore rilevanza è di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni del paragrafo 9.1.

In caso di parere negativo del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), tali operazioni possono essere comunque approvate dall'Assemblea che si riunisce e vota nel rispetto delle proprie regole ordinarie di funzionamento.

9.3.2 Operazioni di maggiore rilevanza

Quando un'operazione con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le disposizioni del paragrafo 9.2.

In caso di parere negativo del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti), l'operazione non può essere approvata dall'Assemblea ove vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti (che deve rappresentare almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto di voto).

¹⁸ Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale dall'organo deliberante non appena deliberate. Le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

9.4 Informazione al Pubblico sulle operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati

In occasione delle operazioni di maggiore rilevanza¹⁹, la Banca predispone, ai sensi dell'art. 114 c.5 del TUF²⁰, un documento informativo redatto in conformità a quanto descritto nel paragrafo 9.4.1 "Contenuti minimi del documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati".

Fermo quanto previsto dall'art. 114 c.1 del TUF²¹, il suddetto documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della banca ed è pubblicato (comprensivo dei relativi allegati) sul sito internet della banca entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Nei casi in cui la deliberazione dell'operazione sia di competenza assembleare, il documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione da parte del Consiglio della proposta da sottoporre all'Assemblea.

La Banca, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette anche alla Consob i documenti e i pareri di cui sopra mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65 – septies c.3 del regolamento emittenti.

La Banca predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con uno stesso soggetto collegato operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie della maggiore rilevanza. In tale caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione che determina il superamento della soglia di maggiore rilevanza e contiene informazioni su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

La Banca allega al documento informativo il parere vincolante del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) ed, eventualmente, l'ulteriore parere da quest'ultimo richiesto ad un esperto indipendente circa la congruità delle condizioni dell'operazione rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

Gli Affari Societari predispongono il suddetto documento informativo avvalendosi del supporto operativo dell'unità organizzativa incaricata, a seconda della tipologia di operazione, del relativo iter istruttorio e valutativo. In particolare, gli Affari Societari, nel rispetto delle tempistiche sopra specificate e successivamente alla delibera dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione (o, nei casi in cui l'operazione sia di competenza assembleare, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relativa proposta di delibera), raccolgono le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo, provvedono alla relativa redazione e, corredato anche degli allegati (parere del Comitato Controllo e Rischi ed eventuale parere dell'Esperto Indipendente), lo:

- depositano presso la sede sociale della Banca;
- trasmettono a Comunicazione e Investor Relations per la pubblicazione sul sito internet della Banca;
- inviano, utilizzando gli strumenti previsti dalla disciplina in argomento, alla Consob.

9.4.1 Contenuti minimi del documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati

Nei casi in cui la Banca ponga in essere operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, il documento informativo che gli Affari Societari predispongono deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- evidenza, in sintesi, dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione in

¹⁹ Ad esclusione delle operazioni con società controllate, quando non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati di Gruppo nella società controllata interessata dall'operazione.

²⁰ La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

²¹ Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b)

esame;

- descrizione dei contenuti dell'operazione. In particolare:
 - descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
 - indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione;
 - indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca (o per le società controllate) dell'operazione;
 - descrizione delle modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e delle valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Per gli eventuali ulteriori elementi di dettaglio informativo da fornire in caso di ricorso a pareri di esperti indipendenti, si rimanda a quanto previsto al riguardo dall'Allegato 4 del Regolamento Consob 17221;
 - illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
 - se l'ammontare dei compensi dei consiglieri della Banca o dei componenti del Board delle società controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, descrizione delle relative variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento comunque di una dichiarazione in tal senso;
 - nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano esponenti aziendali o dirigenti strategici, fornire informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti da tali soggetti e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
 - indicazione degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, il parere degli amministratori indipendenti è allegato al documento informativo o pubblicato sul sito internet della Banca;

9.5 Operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

I passaggi a perdite, le rettifiche analitiche di valore e gli accordi transattivi (sia giudiziali sia stragiudiziali) effettuati a fronte delle esposizioni che la Banca ha assunto verso Soggetti Collegati sono deliberati, indipendentemente dall'importo, dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, i Crediti Problematici operano una valutazione al riguardo e, previo confronto con il Direttore Generale, ne sottopongono gli esiti al Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) al quale, per il tramite degli Affari Societari, inviano una relazione dedicata.

Il Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) analizza le suddette informazioni e fornisce un motivato parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione prima che questo ultimo deliberi al riguardo.

In particolare, oggetto del parere è, con riguardo:

- ai passaggi a perdita ed alle rettifiche analitiche di valore, la congruità della relativa stima;
- agli accordi transattivi, sia l'interesse della Banca al compimento degli stessi sia la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La competenza a deliberare sulla classificazione a sofferenze compete al soggetto individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca e dalle società appartenenti al Gruppo.

10 Limiti consolidati e individuali

La Banca è tenuta al rispetto di limiti²², sia su base individuale sia su base consolidata, relativi all'assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati²³.

Il rispetto di suddetti limiti deve essere assicurato in via continuativa. Qualora una o più soglie limite siano superate, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Per una descrizione di maggiore dettaglio, si rimanda a quanto previsto dalla Politica in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

10.1 Ruoli e compiti delle società controllate

Al fine di consentire alla Banca di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le società controllate predispongono ed inviano al Risk Management di Capogruppo adeguati flussi informativi sulle operazioni effettuate con soggetti collegati.

Le informazioni di cui ai suddetti flussi sono riconducibili, quanto meno:

- a) all'identità dei soggetti collegati, con l'indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e le società controllate, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata ed i relativi soggetti connessi;
- b) l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- c) le condizioni applicate.

11 Informativa di bilancio sulle operazioni con soggetti collegati

Finalità "dell'informativa di bilancio sulle operazioni con soggetti collegati" (Principio IAS 24) è di assicurare che il bilancio della Banca contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale – finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di soggetti collegati e da operazioni e saldi in essere con tali soggetti, inclusi gli impegni.

In particolare, la Banca deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni degli esponenti aziendali²⁴ e dei dirigenti con responsabilità strategiche²⁵, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

- benefici a breve termine per i dipendenti;
- benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;
- altri benefici a lungo termine;
- benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e

²² Banca d'Italia - Disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati - Sezione II - Limiti alle attività di rischio

²³ Al fine del calcolo delle attività di rischio assunte verso l'insieme di soggetti collegati riferibile ad un esponente aziendale non devono essere considerate le società su cui l'esponente stesso o un suo stretto familiare esercita un'influenza notevole.

²⁴ Tali informazioni vengono recuperate in autonomia da Finance per le opportune registrazioni

²⁵ Tali informazioni vengono fornite dalle Risorse Umane e trasmesse a Finance per le opportune registrazioni

- pagamenti basati su azioni.

Se la Banca ha effettuato operazioni con soggetti collegati nel periodo di riferimento del bilancio, al fine di poterne comprendere i potenziali effetti economico-finanziari, deve indicare la natura del rapporto e fornire informazioni sulle operazioni concluse nonché sui saldi in essere. In particolare, tali informazioni devono almeno includere:

- l'ammontare delle operazioni;
- l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:
 - le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
 - dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;
- accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e
- la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

Tali informazioni integrative devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

- la controllante;
- le entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità stessa;
- le controllate;
- le collegate;
- le joint venture in cui l'entità è una società partecipante;
- gli esponenti aziendali;
- i dirigenti strategici;
- altri soggetti collegati.

Inoltre, coerentemente a quanto disciplinato dall'art. 5 del Regolamento Consob 17221, la Banca, in quanto emittente italiano di azioni quotate, fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole operazioni con soggetti collegati concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con soggetti collegati descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

All'interno dell'informativa sul bilancio, la Banca inoltre fornisce informazioni concluse nel periodo di riferimento e rientranti in regime di esenzione.

Al fine della produzione dell'informativa di bilancio:

- l'unità organizzativa preposta effettua, con congruo anticipo rispetto alle date previste per la predisposizione delle richiamate relazioni, nonché del bilancio, l'estrazione delle informazioni sopra elencate dai sistemi gestionali di volta in volta interessati e sottopone gli esiti delle elaborazioni effettuate alla Contabilità e Bilancio;
- quest'ultima ne verifica la coerenza confrontando le consistenze presenti sul sistema contabile di sintesi con quelle di dettaglio presenti sul gestionale impattato, avvalendosi del supporto delle unità organizzative che agiscono direttamente sui suddetti gestionali. In caso di riscontro favorevole, utilizza tali informazioni per la predisposizione delle suddette relazioni, nonché del bilancio. In caso di riscontro negativo, invece, si confronta con l'unità organizzativa presposta per definire le più opportune azioni da adottare per identificare e correggere i dati anomali.

12 Report Gestionale

L'unità organizzativa preposta, su base trimestrale, al fine di assicurare un quadro completo dell'insieme delle operazioni poste in essere, nonché dei volumi e delle caratteristiche delle principali operazioni delegate, in linea con quanto disposto dall'art. 150 TUF, dal Regolamento Consob e dal Provvedimento Banca d'Italia, produce e mette a disposizione del Comitato Controllo e Rischi, del Collegio Sindacale, degli Affari Societari e delle Unità Organizzative di Controllo un report dal quale si desumono tutte le operazioni effettuate con soggetti collegati a largo spettro. In particolare, sono indicate le operazioni concluse in regime di esenzione, specificandone la casistica di riferimento coerentemente con quanto disposto nel paragrafo n.6 della Politica in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

13 Operazioni con soggetti collegati effettuate dalle società controllate

Le operazioni che le società controllate intendono effettuare con soggetti collegati del Gruppo devono essere approvate dal proprio:

- Amministratore Delegato / Consigliere Delegato / Direttore Generale / Managing Director se di importo inferiore a 50 mila euro per gli acquisti di beni e servizi o a 250 mila euro per la concessione di finanziamenti;
- Board / Consiglio di Amministrazione se, invece, a seconda degli ambiti, maggiori o uguali a tali importi;
- Assemblea dei Soci, qualora le operazioni di cui al punto precedente siano di competenza della stessa secondo quanto previsto dalla legge.

Negli ultimi due casi, l'Amministratore Delegato / il Consigliere Delegato / il Direttore Generale / il Managing Director delle società controllate fornisce il fascicolo istruttorio al relativo Board / Consiglio di Amministrazione che, analizzati i contenuti dell'operazione, si pronuncia.

In caso di delibera favorevole²⁶, l'operazione di minore rilevanza deve essere sottoposta:

- al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo (per la componente degli Amministratori Indipendenti), che esprime un parere non vincolante sulla convenienza per il Gruppo ad effettuare l'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni²⁷;
- al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che, tenuto conto del parere di cui al punto precedente, esprime il proprio assenso o diniego.

Per le operazioni di maggiore rilevanza, il parere del Comitato Controllo e Rischi (per la componente degli Amministratori Indipendenti) assume carattere vincolante ed, inoltre, l'Amministratore Delegato / il Consigliere Delegato / il Direttore Generale / il Managing Director della società controllata lo coinvolge attraverso l'invio di specifici flussi informativi nelle fasi dell'istruttoria e della trattativa.

14 Censimento dei soggetti collegati

La Banca, attraverso gli Affari Societari, censisce le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individua i soggetti connessi. A tal fine, sottopone agli esponenti aziendali e ai dirigenti strategici gli allegati 1, 2 e 3, e ne richiede la relativa compilazione. Inoltre, ai fini degli adempimenti FINREP e COREP, gli Affari Societari censiscono i soggetti collegati relativi a La Scogliera S.p.A., raccogliendo le relative informazioni tramite gli allegati 5 e 6.

Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con la Banca al fine di consentire a quest'ultima di effettuare un loro un censimento corretto e completo, in particolare per quanto

²⁶ In caso di operazioni ai sensi dell'Art. 136 TUB, è richiesta l'unanimità del voto.

²⁷ In caso di operazioni ai sensi dell'Art. 136 TUB, è il Collegio Sindacale ad esprimere un parere preventivo vincolante.

riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. La Banca individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del Testo unico bancario).

Per gli aspetti più strettamente operativi si rimanda all'allegato numero 4.